



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

Roma 12 aprile 2018

Ill.ma Corte di Cassazione  
Sez. VI civile  
Piazza Cavour  
Roma  
PEC [sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it](mailto:sez6.civile.cassazione@giustiziacert.it)

Illustrissima Corte,

Nella Vostra Ordinanza n. 4834 del 1 marzo 2018, a seguito del ricorso da parte del Ministero dell'Interno e della Prefettura U.T.G. di Ancona, in riferimento al caso di un medico veterinario che ha compiuto violazioni del cosiddetto Codice della Strada per prestare cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale, si legge che: *“in tema d'infrazioni amministrative lo stato di necessità, contemplato dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti nell'art. 54 c.p., incluso il “pericolo attuale di un danno grave alla persona”*. La suddetta Ordinanza afferma, inoltre, di conformarsi alla Sentenza n. 14515 del 2009, la quale, per quanto concerneva il caso di un privato sanzionato per violazioni del Decreto legislativo n. 285 del 1992, “Codice della Strada”, mentre trasportava d'urgenza presso un veterinario un gatto ferito che aveva soccorso, affermava che: *“la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicabilità delle scriminanti di cui agli artt. 54 e 51 cod. pen.. Al riguardo, va considerato che l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. La norma, escludendo in via eccezionale la illiceità del fatto, prevede l'esimente qualora la violazione del bene protetto dalla norma che sancisce l'illecito amministrativo sia determinata dalla necessità di salvare un bene che sarebbe altrimenti lesa - quello relativo alla persona - che, secondo una razionale valutazione comparativa compiuta dal legislatore nell'ambito della discrezionalità al medesimo riservata, è stato considerato evidentemente e logicamente prevalente: pertanto, appare del tutto fuori luogo invocare lo stato di necessità nel caso del pericolo concernente un animale”*.

Tuttavia, occorre notare come tra le citate Sentenza e Ordinanza sia intercorsa l'approvazione di una modifica legislativa al sopra citato Codice della Strada. Tale modifica, apportata dalla Legge n. 120 del 2010 su richiesta della scrivente Associazione, ha introdotto la seguente previsione normativa all'art. 177 del suddetto Decreto legislativo e, in particolare, ha stabilito che: *“Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

[info@lav.it](mailto:info@lav.it)

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità sociale  
ed ente morale





DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1". Il Decreto al quale si riferisce tale previsione è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 del 9 ottobre 2012, che regola l'attuazione del suddetto articolo 177 in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. All'art. 6, tale Decreto stabilisce che: "Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".*

Dunque, non v'è dubbio che, a seguito di tale riforma, nel caso del privato che effettua violazioni del Codice della Strada per il trasporto un animale in stato di necessità, oggi sarebbe esclusa la responsabilità per eventuali sanzioni amministrative. Ciò posto, nel caso di specie, risolto come sopra ricordato con la decisione contenuta nell'Ordinanza da Voi emessa, la questione afferiva a un veterinario che non trasportava un animale in automobile, ma si stava affrettando per prestargli le cure necessarie, in considerazione della situazione clinica dello stesso. Tuttavia, data la *ratio* della norma sopra citata, appare evidente come la situazione descritta risulti del tutto assimilabile rispetto a quella del privato che trasporti un animale in stato di necessità: in particolare, in considerazione del fatto che l'attenzione del legislatore è rivolta verso la tutela della salute e della vita dell'animale, la suddetta scriminante risulta applicabile, per analogia, anche al caso del veterinario che si stia affrettando per prestare le cure a un animale che si trova in stato di necessità, come individuato dalla norma sopra ricordata.

Nel ringraziarVi per l'attenzione posta a quanto sopra esposto,

Si porgono distinti saluti

Gianluca Felicetti  
Presidente LAV

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità sociale  
ed ente morale